

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "BANDA JAZZISTICA DI CAMPAGNA LUPIA"



TITOLO I - COSTITUZIONE E FINALITÀ

Articolo 1 - Costituzione

Nel 1945, nell'immediato dopoguerra, è stato costituito il Corpo Bandistico di Campagna Lupia che provvede alla stesura del primo Statuto Sociale il 19/06/1965.

Seguono altre modifiche Statutarie il 28/12/1975 e 20/09/1988.

L'Associazione assume il nome di "Banda Filarmonica Jazzistica di Campagna Lupia" il 29/10/2009 con la modifica Statutaria registrata presso l'Agenzia delle Entrate (rif. 12094).

Il presente Statuto sostituisce quello attualmente in vigore, registrato in data 18/03/2026 presso l'Agenzia delle Entrate.

Con l'attuale modifica assume il nome di **"Banda Jazzistica di Campagna Lupia"** di seguito più brevemente citata come "Associazione".

Ai fini dell'adeguamento normativo ai sensi D. lgs. 3 luglio 2017 n. 117 per effetto del presente statuto, l'Associazione diviene ente del terzo settore ed assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale.

L'Associazione, a partire dall'avvenuta iscrizione al RUNTS, ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di promozione sociale" nella denominazione sociale, di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione al pubblico. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D. lgs. 117/2017, le suddette diciture dovranno essere integrate dall'acronimo "ETS" o dalla locuzione "ente del terzo settore".

L'Associazione ha sede legale nel comune di Campagna Lupia. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 - Finalità

L'Associazione, quale ente del terzo settore, svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

In conformità con la legge 106/2016 e il D. lgs. n. 117/17 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di promozione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. A tal fine svolge in favore dei proprio associati, dei loro familiari e di terzi, anche valorizzando la funzione del tempo libero quale momento di crescita individuale e occasione aggregativa e sociale, le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto e persegue i seguenti scopi Generali:

- Favorire lo sviluppo e il miglioramento della cultura musicale dei soci, dei giovani e delle persone della comunità in cui opera mediante la creazione di una banda musicale proponendosi come struttura sociale e democratica per l'utilizzo del tempo libero;
- Creare nuove prospettive musicali, morali e artistiche per i soci e per la comunità;



- Promuovere e favorire l'educazione musicale dei soci e dei non soci, specialmente dei minori e degli svantaggiati di carattere fisico, psichico e sociale, mediante l'organizzazione delle istituzioni di corsi, scuole, gruppi musicali, seminari di musica e simili;
- Collaborare allo sviluppo, alla diffusione e alla propaganda di attività culturali, musicali e sociali;
- Mettere a disposizione della comunità i risultati delle proprie esperienze e arricchire il lavoro collettivo (didattico, esecutivo e di sostegno), anche tramite l'intervento di esperti del settore e di personalità eccellenti;
- Sviluppare l'attività concertistica, sia come elemento fondamentale del percorso didattico e formativo, sia come servizio al pubblico con la realizzazione di cartelloni concertistici stagionali e/o annuali, da effettuare in teatri, saloni, scuole, piazze e in ogni luogo idoneo, anche in collaborazione o con la sovvenzione o con il patrocinio di enti pubblici e privati;
- Collaborare con le istituzioni scolastiche per l'apprendimento della musica e la diffusione della pratica musicale tra i giovani quale elemento specifico dello sviluppo integrale della personalità;
- Promuovere la diffusione della cultura musicale bandistica nell'ambito di festività civili e religiose;
- Organizzare e realizzare anche in collaborazione con terzi, manifestazioni musicali di qualsiasi tipo e genere, raduni, concorsi, premi, rassegne musicali, mostre, concerti, attività concertistiche promuovendo anche l'incremento turistico e la valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico;
- Promuovere ed effettuare studi, ricerche, seminari, conferenze ed organizzare attività di individuazioni e produzioni musicali, con qualsiasi mezzo, incentivando anche scambi culturali con altre associazioni ed enti aventi medesima finalità;
- Tutelare gli interessi morali, artistici, culturali e sociali di tutti i soci;
- Promuovere iniziative pubbliche e private nei campi della cultura della storia, della didattica e tecnica musicale, nonché la produzione, la stampa e la diffusione attraverso qualunque mezzo di produzione tecnica ritenuto idoneo, di partiture e, trascrizioni, composizioni, filmati, cd e anche con la promozione, istituzione e/o gestione di centri dedicati e musei;
- Curare la formazione, l'organizzazione e/o la realizzazione di gruppi musicali, corali e similari per la diffusione della musica e delle attività culturali, sociali e artistiche per migliorare la sensibilità musicale e l'amore per l'arte in genere di soci e non soci in specie giovani;
- Realizzare qualsiasi progetto che abbia attinenza all'arte musicale, alla cultura, alla promozione delle attività sociali, specialmente per i giovani e rivolte anche alla valorizzazione delle risorse turistiche e attività artistiche del territorio;
- Stipulare convenzioni e collaborare con enti pubblici e privati, associazioni, consorzi, cooperative, sia in Italia che all'estero, che perseguono scopi affini o che intendono sostenere o incoraggiare l'iniziativa dell'Associazione e aderire a organismi similari nazionali ed internazionali;

L'Associazione non è una formazione o un'Associazione politica, né un'Associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire ad enti di rappresentanza o a reti nazionali del terzo settore che operano con finalità analoghe.

Articolo 3 - Durata

La durata delle associazioni è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'articolo 25 del presente statuto.

TITOLO II - ATTIVITÀ ESERCITATE

Articolo 4 - Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita ed organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D. lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

In particolare, con riferimento all'articolo sopra citato, esercita e organizza le seguenti attività:

lettera d) - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lettera i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera l) - formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera v) - promozione della cultura della legalità della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

lettera w) - promozione e tutela dei diritti umani civili, sociali nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti dell'attività di interesse generale di cui al presente articolo, formazione obbligatoria delle opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 533 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 5 - Altre attività

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, al senso dell'articolo 6 del D.lgs. 117/17 e successive modificazioni, secondo criteri e i limiti definiti dalla normativa vigente.

In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- Somministrazione di alimenti e bevande presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale e presso gli spazi concessi per eventi/concerti;
- Attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari;
- Ogni attività connessa funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentiti dagli enti senza fine di lucro e dalle disposizioni di legge relative vigenti.

Articolo 6 - Gestione delle attività organizzate

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente della attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti ed autorizzati. In caso di particolari necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati, purché non appartenenti al Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre avvalersi delle prestazioni di eventuali volontari, fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per





fini di solidarietà sociale ai sensi dell'articolo 17, 18 e 19 del D. lgs. 117/2017 e successiva modificazioni. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per attività prestata, entro i limiti massimi e condizioni preventivamente stabilite dalle associazioni che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. lgs. 117 del 2017 successivo e modificazione.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro l'infortunio e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'articolo 18 del D. lgs. 117/17 e successive modificazioni.

L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

TITOLO III - FUNZIONAMENTO

Articolo 7 - Regolamento associativo

L'Assemblea dei Soci, ad integrazione delle norme previste dal presente statuto, approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il regolamento associativo ed eventuali altri regolamenti specifici che dettagliano le modalità operative e gestionali dell'Associazione.

Articolo 8 - Esercizio sociale e bilancio di esercizio

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il registro elettronico nazionale del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Articolo 9 - Bilancio sociale

Nei casi previsti dall'articolo 13 e 87 del D. lgs. 117/2017 e successive modificazioni, deve essere redatto il Bilancio Sociale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Articolo 10 - Il patrimonio

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto ai sensi dell'articolo 8 del D. lgs. relativo 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

L'Associazione, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività sociali, utilizza le risorse economiche derivanti da:

- a) Quote e contributi degli associati;
- b) Eredità, donazioni e legati;
- c) Contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli Enti Locali, degli Enti o Istituzioni Pubbliche;
- d) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) Erogazioni liberali degli associati e di terzi;

- g) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizione anche a premi;
- h) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio, comprensivo degli eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitali comunque denominati, a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con la modalità di cui all'articolo 31 del presente statuto.

Articolo 11 - Beni mobili e immobili

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Articolo 12 - Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente, tra cui il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, ove previsto, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Revisori.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative hanno il diritto di consultare i libri sociali, previa richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo, che dovrà dare risposta entro 15 giorni. L'accesso ai libri sociali avverrà presso la sede dell'Associazione, nei giorni e negli orari concordati con il Consiglio Direttivo.

Articolo 13 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del Codice del Terzo settore sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Articolo 14 - Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo settore.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Articolo 15 - Volontario e attività di volontariato

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Articolo 16 - Responsabilità ed assicurazione dei volontari

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo settore.

Articolo 17 - Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Articolo 18 - Assicurazione dell'associazione

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'associazione stessa.

TITOLO IV - I SOCI

Articolo 19 - Adesione all'Associazione

L'Associazione è a carattere aperto e non impone limitazioni all'ammissione degli associati in relazione alle loro condizioni economiche; ripudia ogni forma di discriminazione di qualsiasi genere e natura favorendone la più ampia aggregazione e lo scambio multiculturale.

La partecipazione sociale non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. È vietato altresì il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Possono aderire all'Associazione le persone che si riconoscono nel presente statuto e che, impegnandosi a rispettarlo in toto e a riconoscere l'autorità degli organi sociali eletti e nominati.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro dei soci con decorrenza dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, comunicare all'interessato il motivo del rigetto dell'ammissione. L'interessato può, entro 60 giorni



dalla venuta di comunicazione della deliberazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata per deliberare.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- Dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- Morte;
- Esclusione deliberata dell'Assemblea dei Soci per gravi motivi o per indegnità;
- Mancato versamento della quota associativa di un socio già dichiarato moroso.



Gli eventuali esclusi hanno diritto di ricorrere all'Assemblea dei Soci, entro 60 giorni dalla notifica della delibera. In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione dell'eventuale fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Le modalità e le condizioni di adesione all'Associazione e in ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presunto statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto e dalla normativa vigente. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 20 - Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto:

- a) A concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi delle obbligazioni che esse comportano;
- b) Ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) A partecipare alle assemblee.

Tutti gli associati sia maggiorenni che minorenni, quest'ultimi rappresentati da chi ne possiede la responsabilità genitoriale, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto:

- a) All'elettorato attivo e passivo, eleggendo gli organi sociali e, solamente i maggiorenni, facendosi eleggere negli stessi;
- b) Ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- c) Ad approvare i bilanci.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. È vigente il principio di intrasmissibilità della quota del contributo associativo.

Articolo 21 - Doveri dei soci

I soci hanno il dovere di:

- a) Partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività sociali;
- b) Rispettare il presente statuto e le norme contenute nel regolamento associativo, parte integrante dello statuto;
- c) Rispettare gli organi sociali eletti e nominati;
- d) Rispettare le delibere degli organi sociali;
- e) Mantenere un comportamento che non cagioni danno all'immagine associativa;
- f) Non arrecare danni morali e materiali all'Associazione;
- g) Versare la quota associativa nei tempi e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 22 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo

Ricorrendo le circostanze di cui l'articolo 28 del presente statuto, è organo sociale anche l'organo di controllo.

Articolo 23 - L'Assemblea dei Soci

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta da tutti i soci in regola con il tesseramento, i soci che risultano morosi al momento dell'Assemblea non hanno diritto di voto e di essere eletti. È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce due volte l'anno o quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, quando lo richieda la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o quando lo ritenga motivato il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

L'assemblea ordinaria:

- Elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- Approva entro la conclusione dell'anno solare il bilancio preventivo di spesa per l'anno successivo;
- Approva entro 120 giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio dell'esercizio precedente, ai sensi dell'articolo 8 del presente statuto;
- Approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- Elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quanto ricorrono le indicazioni citati agli articoli 30 e 31 del D. lgs. 117/17 e successive modificazioni, l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- Approva e modifica il regolamento associativo ed eventuali ulteriori regolamenti gestionali ed organizzativi;
- Delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione ed espulsione;
- Delibera sugli atti oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto e sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria:

- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- Delibera sulla devoluzione del patrimonio sulla nomina del liquidatore.





Le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, che conformemente alle disposizioni del codice civile non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la deliberazione è valida a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del consiglio non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

I soci iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci ed in regola con il versamento della quota associativa, possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto ad un voto e può essere titolare di altre due deleghe.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici che garantiscano e assicurino l'anonimato del voto. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Le delibere assunte dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 24 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di consiglieri stabilito dall'Assemblea dei Soci nella misura di un minimo di 1 ed un massimo di 5.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità indicate dal regolamento associativo e dura in carica 5 anni.

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti fra i soci dell'Associazione e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea dei Soci non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti si è ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- Mantiene rapporti con gli enti locali e gli altri enti e istituzioni del territorio;
- Elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- Attua gli indirizzi dell'Assemblea dei Soci;
- Approva i programmi di attività;
- Assegna eventuali incarichi funzionali e affida gli incarichi di lavoro in ambito associativo;
- Approva tutti gli atti e i contratti in ogni genere inerenti all'attività sociale;
- Coadiuvare il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'assemblea per l'approvazione;
- Elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- Documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui l'articolo 5 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- Delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'Associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
- Nomina il direttore artistico della banda musicale e gli eventuali altri maestri e collaboratori;



Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge il Presidente, il Vice Presidente, fissa la responsabilità di tutti i consiglieri ed è convocato e presieduto entro i 15 giorni dalla sua elezione. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente stesso o quando lo richiedano un terzo dei membri del Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente provvederà al suo svolgimento entro i successivi 15 giorni.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 - ter del codice civile.

Articolo 25 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo.

Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati all'articolo 24 del presente statuto.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione, e nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Propone al Consiglio Direttivo l'attribuzione di incarichi funzionali all'Associazione.

Predispose per l'Assemblea dei Soci il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente, che ne assume tutti i poteri.

Articolo 26 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo.

Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati agli articoli 24 e 25 del presente statuto.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia temporaneamente impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

In caso di dimissioni o decadenza, il Vice Presidente viene sostituito con apposita elezione da parte del Consiglio Direttivo e durerà in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 27 - Il direttore artistico

Il direttore artistico è nominato dal Consiglio Direttivo e sovrintende al raggiungimento degli scopi sociali in ambito artistico. Svolge le attività conferite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 28 - L'organo di controllo

Qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'articolo 30 del D. lgs. 117/17 e successive modificazioni, l'Assemblea dei Soci deve nominare un organo di controllo anche monocratico ovvero, qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'articolo 31 del D. lgs. 117/17 e successive modificazioni, nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'eventuale nomina dell'Organo di Controllo, secondo quanto previsto del D. lgs. 117/17 e succ. mod, non costituisce modifica allo Statuto Sociale.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 29 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del terzo settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D. lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per la finalità di cui all'articolo 83 del D. lgs. 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione integrando gli acronimi APS ed ETS.

Articolo 30 - Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applica quanto disposto dal D. lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al D. lgs. 117/2017 e successive modificazioni, al Codice Civile, alle relative disposizioni di attuazione alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Articolo 31 - Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'articolo 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

Norma transitoria

Il presente Statuto diviene operativo all'atto della sua approvazione per quanto concerne l'adeguamento alle vigenti leggi e normative.

Ferma restando la facoltà dell'Organo di Amministrazione di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto, all'Organo di Amministrazione è altresì conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

Gli acronimi APS, ETS integreranno la denominazione sociale solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore.

Ad avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione dell'Associazione sarà "APS Banda Jazzistica di Campagna Lupia".

